

COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI



PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Consiglio Comunale

Numero 10 Del 13-05-2011

OGGETTO:	ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE EX ART. 12 COMMA 3 DELLA L.R. 20/2001 – RETTIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA CONSILIARE N. 25 DEL 30.07.2010
-----------------	---

L'anno **duemilaundici** il giorno **treddici** del mese di **maggio** alle ore **08:30** con seguito in Sannicandro di Bari, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in **Prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento riportato in oggetto risultano presenti o assenti i Consiglieri come appresso indicati:

Avv. Baccellieri Antonio	P	Prof. Gigante Giacomo	P
Rag.Silletti Nicola	P	Prof. Racanelli Nicola	P
Sig. Giannone Vito Nicola	P	Dott. Clarizio Vitantonio	P
Dott. Piccolo Michele	A	Dott.Novielli Vito M.le D.co	A
Sig.ra Giannone Albina	P	Arch. Giannone Giuseppe	A
Prof. Loiacono Giuseppe	P	Prof. Turchiano Giovanni	P
Sig. Beato Vincenzo	A	Dott. Zuccaro Massimo	P
Rag.Rizzi Pasquale	P	Sig. Valerio Giuseppe	P
Sig. Bellino Vito	P		

Presiede il Dott. Clarizio Vitantonio - Presidente del Consiglio

Assiste il Segretario Comunale DOTT. LOZZI ERNESTO

Parere di REGOLARITA' TECNICA
Favorevole , 12-04-011
Ing. Satalino Domenico

In prosecuzione di seduta, si passa alla trattazione del punto n. 5 all'ordine del giorno, avente ad oggetto: "Adozione della variante al P.R.G. ex art.12 , comma 3, della L.R. 20/2001. Rettifica ed integrazione della delibera consiliare n.25 del 30/7/2010".

Rientrano in aula i consiglieri Novielli V. M. e Giannone G.. Risultano presenti n. 15. Assenti n. 2 (Piccolo, Beato).

Il Sindaco presenta l'argomento richiamando integralmente le argomentazioni già prodotte nel punto precedente. Osserva, in particolare, che con questo provvedimento si propone una variante al PRG con iter semplificato, ai sensi dell'art.12 comma 3 della L.R. 20/2001, in quanto non sostanziale.

Di seguito, richiede ed ottiene la parola il consigliere Giannone Giuseppe, il quale premette di non aver partecipato al punto precedente per il rispetto della legge, visto che il suo nome era citato espressamente nella delibera, precisando comunque che avrebbe voluto esprimersi sull'argomento in quanto l'aveva seguito ed approfondito in maniera particolare.

Passando al punto specifico, il consigliere vuole far rilevare una questione che viene da lontano, in quanto il Consiglio ha iniziato ad affrontare il PRG nel 2009, con un corposo ritardo sia in merito all'adeguamento alle sentenze che all'attuazione dei comparti, perdendo circa 5 anni che hanno influito negativamente sul potenziale sviluppo del paese. Quindi evidenzia che, anche se la minoranza ha votato favorevolmente per i comparti privati, ha sempre espresso la propria preferenza per l'iniziativa pubblica. Rileva che, purtroppo, tutt'oggi i comparti non sono partiti e l'urbanistica è ferma perché la strumentazione non risulta adeguata, ostacolando lo sviluppo dell'edilizia. Il consigliere prosegue evidenziando come questo provvedimento sia il seguito di una deliberazione di adozione del PRG, che ha avuto il voto favorevole della minoranza, con un apprezzamento sulla metodologia, ma con perplessità rispetto alla scelta dell'iter previsto dalla normativa vigente (L.R. 20/2001). Quell'adozione è rimasta ferma per 10 mesi e ritorna oggi divisa in due parti e ciò risulta senz'altro positivo ma ricorda di aver proposto questa procedura sin dal 2009, come si può verificare dalla delibera di intenti approvata. Nota che 20 mesi di ritardo sono importanti nell'urbanistica, rilevando, inoltre, che anche questo provvedimento di riduzione dei comparti deve essere sperimentato, con la speranza che il cambio di strategia, come richiesto già 5 anni fa, porti ad un esito positivo, anche se non si ha ancora la certezza che si possano sbloccare i comparti. Il consigliere evidenzia, infine, che questo provvedimento comporta una serie di modifiche alle N.T.A. che andrebbero esplicitate meglio per dare certezza nell'applicazione delle regole, anche mediante la sottoposizione delle stesse, nelle loro totalità, all'approvazione della Regione Puglia, ai fini di un'esigenza di omogeneità di lettura.

Prima della votazione si allontanano i consiglieri Loiacono e Valerio. Presenti 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- con Delibera di Giunta Regionale n. 1798 del 06.12.2005, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 158 del 28/12/2005, è stato approvato definitivamente il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Sannicandro di Bari;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 10.07.2006 sono state ratificate ed approvate le norme tecniche di attuazione ed il regolamento edilizio adeguati alle prescrizioni della D.G.R. n. 1798/2005 e della D.C.C. n. 22/2005 ed è stato adeguato a norma il P.R.G. eliminando, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 20 del 27.07.2001, l'obbligo di redazione del Programma Pluriennale di Attuazione;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 05.03.2007 è stata ratificata ed approvata la zonizzazione di P.R.G. adeguata alle prescrizioni della D.G.R. n. 1798/2005 di approvazione definitiva;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 07.07.2009, a norma del comma 3 dell'art. 16 della Legge Regionale n. 56/1980, la Giunta Municipale ha proposto al Consiglio Comunale degli indirizzi in merito alla variante tematica per la ratifica ed adeguamento del piano regolatore generale alle sentenze del T.A.R.;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 04.09.2009 sono stati dettati gli obiettivi e criteri di impostazione della variante tematica per la ratifica ed adeguamento del Piano Regolatore Generale alle Sentenze del T.A.R. ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 15 della L.R. 56/1980;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2010, l'Amministrazione Comunale ha formalmente adottato una variante al Piano Regolatore Generale ex art. 12 comma 3 della Legge Regionale 20/2001, così come modificato dalla Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 5, deliberando altresì di convocare l'Assessorato Regionale competente in Conferenza di Servizi al fine di verificare congiuntamente la correttezza delle interpretazioni operate dal Consiglio Comunale circa la fattibilità amministrativa delle modifiche operate per le zone C3 ex B2 e di tutte le altre interpretazioni del Consiglio Comunale rispetto all'art. 12 comma 3 lettera c) della L.R.20/2001, al fine di snellire l'iter di approvazione e contestualmente rendere più certe le scelte urbanistiche che l'Amministrazione Comunale stava intraprendendo;
- sono state pronunciate le sentenze per tutti i ricorsi presentati tranne che per uno, per le quali il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione III, ha ordinato che fossero eseguite dall'autorità amministrativa, ed a cui l'Amministrazione Comunale sta dando esecuzione con la deliberazione di cui al punto n.4 all'ordine del giorno, proseguendo l'iter amministrativo iniziato prima con Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 07.07.2009 e poi con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 04.09.2009;

DATO ATTO CHE

- preliminarmente alla convocazione della Conferenza di Servizi auspicata con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2010, sono state attivate delle consultazioni tecniche con i funzionari dell'Assessorato Regionale all'Assetto del Territorio e con l'avvocato amministrativista che ha difeso l'Amministrazione Comunale dinanzi al T.A.R., al termine delle quali si è optato per una divisione delle procedure, stralciando dalla variante adottata ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 20/2001 con Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2010 (procedura semplificata) tutto ciò che riguarda l'adeguamento alle Sentenze T.A.R.;

RITENUTO

- di dover apportare tutte le modifiche finalizzate a stralciare ciò che riguarda l'adeguamento alle Sentenze T.A.R., adottando la variante di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 12 comma 3 della L.R. 20/2001, alla Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2010, mai pubblicata nelle forme e nei modi previsti dalla L.R. 56/1980, in quanto in attesa delle risultanze della Conferenza di Servizi cui si è accennato in precedenza e che la Sezione competente non ha più ritenuto di poter convocare per quanto sopra argomentato;
- che tutte le previsioni introdotte negli elaborati allegati alla Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 30.07.2010 possano essere confermate, ad eccezione di quelle di cui alla lettera c) dell'art. 12 della L.R. 20/2001 riguardanti proprio l'adeguamento alle Sentenze T.A.R., oggetto della precedente deliberazione n. 9 adottata in data odierna;
- che con la variante non sostanziale di cui alla presente deliberazione si possano apportare quelle modifiche di cui all'art. 12 della Legge Regionale 27 luglio 2001, N. 20, così come modificato dalla Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 5, secondo il quale la deliberazione motivata del Consiglio comunale che apporta variazioni agli strumenti urbanistici generali vigenti non è soggetta ad approvazione regionale di cui alla L.R. 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio);
- che il disegno generale del P.R.G. vigente non sia stato snaturato, in quanto le variazioni già a suo tempo introdotte ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 27 luglio 2001, N. 20, non hanno apportato alcuna sostanziale modificazione dei parametri e degli indici urbanistici, in

quanto anche le pur limitate modifiche regolamentari rispondono a delle esigenze di carattere operativo legate ad una migliore, più corretta e più chiara comprensione ed esecuzione del piano stesso, e che pertanto non sono stati effettuati dei nuovi calcoli di fabbisogno residenziale o produttivo, né tantomeno una nuova quantificazione delle aree destinate agli standard urbanistici, bensì sono stati positivamente verificati quelli dello strumento urbanistico vigente al momento dell'adozione della presente deliberazione e di quello in fase di adozione di cui alla precedente deliberazione n. 9, adottata in data odierna che riguarda l'adeguamento alle Sentenze T.A.R.;

- o di non dover acquisire alcun parere ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 in quanto non si tratta di modificazioni tali da alterare il PRG vigente, ma di piccoli adeguamenti che non incidono difformemente dal precedente strumento urbanistico sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio;

VISTI i nuovi elaborati della Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale del Comune di Sannicandro di Bari redatta dal Capo Sezione, dott. ing. Domenico Satalino, con la collaborazione del personale della Sezione Urbanistica Edilizia Manutenzioni ed ivi depositata agli atti e costituita da:

VNS-RG	Relazione Generale
VNS-NTA	Norme Tecniche di Attuazione
VNS-RE	Regolamento Edilizio

Tavole degli elaborati grafici

VNS-D01	Inquadramento territoriale	1:25.000
VNS-D02	Stato dei luoghi Rilievo aerofotogrammetrico 2006	1:10.000
VNS-D03	Progetto generale del PRGC Territorio comunale Destinazioni d'uso Zonizzazione	1:10.000
VNS-D03.1	Progetto generale del PRGC Centro Urbano Destinazioni d'uso Zonizzazione	1:5.000
VNS-D03.2	Progetto generale del PRGC Zona Industriale Destinazioni d'uso Zonizzazione	1:5.000
VNS-D03.3	Progetto generale del PRGC Dettaglio Centro Urbano – Parte Nord Destinazioni d'uso Zonizzazione	1:2.000
VNS-D03.4	Progetto generale del PRGC Dettaglio Centro Urbano – Parte Sud Destinazioni d'uso	1:2.000

Zonizzazione

VNS-D04 Progetto generale del PRGC 1:5.000
Perimetrazioni delle aree per i servizi
Perimetrazioni degli ambiti di completamento
Perimetrazioni dei comparti edificatori
(punto f. comma 2 art. 15 della L.R. 56/80)

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 267/2000 sotto l'aspetto della regolarità tecnica dal responsabile della Sezione Urbanistica Edilizia Manutenzioni ing. Domenico Satalino;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti (prima della votazione si sono allontanati i consiglieri Loiacono e Valerio)

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del presente atto

- DI ADOTTARE la Variante non sostanziale al Piano Regolatore Generale ex art. 12 comma 3 della L.R. 20/2001, composta dagli elaborati già elencati in narrativa, ai sensi dell'art. 16 della Legge Regionale n. 56/1980, così come modificati con l'introduzione dell'appendice energetica al Regolamento Edilizio, con lo stralcio delle modifiche relative alle Sentenze T.A.R. e con l'emendamento di cui alla nota al prot. 9858 del 27.07.2010 allegata alla Deliberazione di Consiglio n. 25 del 30.07.2010 ed a suo tempo approvata all'unanimità;
- DI RICHIAMARE ed intendere tutte riportate, quali parti integranti e sostanziali del presente atto, tutte le considerazioni, le motivazioni ed il deliberato della Deliberazione di Consiglio n. 25 del 30.07.2010 (facoltatività di istituire la Commissione Edilizia Comunale, disposizioni ex comma 2 dell'art. 3 della Legge Regionale 33/2007, monetizzabilità delle aree a parcheggio con istituzione di relativo capitolo in entrata ed in uscita, indirizzi per effettuare i primi adempimenti P.U.T.T./Paesaggio sul P.R.G., precisazioni dei meccanismi perequativi per i comparti, adeguamento del concetto di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, rimpicciolimento delle superfici di minimo intervento alle maglie di sub-comparto, modifiche ex lettere a), b), e) ed e-bis) di cui al comma 3 art. 12 della L.R. 20/2001), ad eccezione di quanto concerne le Sentenze T.A.R., per le quali si rimanda alla precedente deliberazione n. 9, adottata in data odierna;
- DI DARE ATTO che ai dipendenti che hanno redatto il Piano potrà esclusivamente essere corrisposto, previa verifica da parte degli organi competenti, il compenso previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 163/2006, nel rispetto, nei limiti e con le procedure di cui al vigente regolamento comunale in materia e secondo le disposizioni normative e contrattuali disciplinanti tale fattispecie;
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica Edilizia Manutenzioni ed alla Sezione Affari Generali il deposito della Variante Tematica di cui al presente atto, entro 15 giorni dall'esecutività del presente atto, presso la Segreteria del Comune per i 30 giorni successivi, durante i quali chiunque può prenderne visione e può, nei successivi 30 giorni, proporre osservazioni a tutela del pubblico interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione del P.R.G.;
- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica Edilizia Manutenzioni, alla Sezione Finanze e Tributi ed alla Sezione Affari Generali le procedure di pubblicità dell'avvenuto deposito della Variante Tematica di cui al presente atto, dando notizia mediante i quotidiani a maggior diffusione locale e mediante manifesti affissi nei luoghi pubblici ed all'Albo Pretorio del Comune;

- DI DEMANDARE alla Sezione Urbanistica Edilizia Manutenzioni, entro i successivi 60 giorni, l'esame delle osservazioni proposte e la predisposizione di motivate controdeduzioni a ciascuna di esse, da portare all'attenzione del Consiglio Comunale;
- DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL PRESIDENTE

f.to Dott. Clarizio Vitantonio

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

N.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. LOZZI ERNESTO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. LOZZI ERNESTO
